



[REDACTED], [REDACTED];  
- intimati -

avverso la sentenza n. 347/2016 del TRIBUNALE di TRANI,  
depositata il 01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

### FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 [REDACTED] convenne dinanzi al Giudice di  
pace di Andria la società [REDACTED] assicurazioni s.p.a., esponendo:

- di avere stipulato con la società convenuta un contratto di  
assicurazione sulla vita;
- di avere esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso *ante tempus*  
dalla polizza);
- che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il  
capitale riscattato non corrispondeva al capitale versato.

Chiese pertanto la condanna della [REDACTED] al pagamento della differenza.

2. La [REDACTED] si difese sostenendo che la frazione di capitale in  
contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai  
pervenuto.

In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, [REDACTED]  
[REDACTED], al quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla  
contraente, senza versarlo alla società.

Anche [REDACTED] si costituì, e oltre a chiedere il rigetto della  
domanda contro di lui proposta, chiamò in causa il proprio subagente,  
[REDACTED], al quale chiese di essere garantito in caso di  
accoglimento della domanda della [REDACTED].

3. Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di Andria accolse la domanda principale e quella proposta dalla ██████ nei confronti di Giuseppe Ardito; rigettò invece la domanda proposta da quest'ultimo nei confronti di ██████

4. Il gravame della ██████ avverso la suddetta sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347.

Il Tribunale a fondamento della propria decisione osservò che:

- ) il premio era stato regolarmente pagato ad un subagente;
- ) se il subagente che aveva materialmente incassato il premio non l'aveva versato all'assicuratore, quest'ultimo era comunque tenuto a risponderne verso l'assicurato, in virtù del principio dell'apparenza.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla ██████, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito ██████ con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### **1. Il primo motivo di ricorso.**

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1745, 1903, 2049 c.c.; 119 cod. ass..

Deduce che il Tribunale ha accertato in punto di fatto che il mancato versamento all'assicuratore dei premi versati dalla contraente era ascrivibile all'operato del subagente ██████, legato da un rapporto di subagenzia all'agente ██████, ma non legato da alcun rapporto alla ██████. Pertanto, non essendo il subagente legato da alcun rapporto con l'assicuratore, ma solo con l'agente, l'assicuratore

non poteva essere tenuto a rispondere, ex art. 2049 c.c., dell'operato del subagente.

1.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dal Tribunale debba essere corretta.

Non è in contestazione che il versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore oggetto del contendere avvenne nel 2008 (cfr. il ricorso, p. 3).

Nel 2008 era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs. 7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che *“il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”*.

E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art. 109, comma 2, lettera (e), cod. ass.], il pagamento a questi effettuato si presume *juris et de jure* compiuto nelle mani dell'assicuratore.

La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di *responsabilità* (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di *imputabilità* del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass.. Il che rende, altresì, non pertinenti rispetto al caso di specie le ulteriori deduzioni svolte dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., circa l'autonomia del rapporto di subagenzia rispetto al rapporto di intermediazione assicurativa.

## 2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1745, 1903 c.c.; 119 cod. ass..

Deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto sussistere, nel caso di specie, una ipotesi di "apparenza del diritto", idonea ad ingenerare nella contraente [REDACTED] un legittimo ed incolpevole affidamento circa la sussistenza in capo al Vincenzo Leonetti del potere di rappresentare la [REDACTED].

2.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso: vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario si reputa *ope legis* versato all'assicuratore, per quanto già detto.

Resta solo da aggiungere come non appaia pertinente il precedente invocato dalla ricorrente a p. 15 del proprio ricorso (Cass. 23448/14, secondo cui "*è proprio l'intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest'ultima ed il sub-agente ad escludere una diretta riferibilità dell'attività dell'ultimo alla prima e perfino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari*").

Quel precedente infatti – quale che ne sia la condivisibilità – non viene in rilievo nel presente giudizio, in quanto:

-) nel nostro caso, la responsabilità dell'[REDACTED] per il fatto del subagente è stata affermata per avere creato una situazione di apparenza ed essersi avvalsa *de facto* dell'opera del subagente, mentre nel caso deciso da Cass. 23448/14 venne esclusa proprio la "diretta riferibilità" all'assicuratore dell'operato del subagente;

-) i fatti decisi da 23448/14 erano anteriori al codice delle assicurazioni (la sentenza di primo grado in quel giudizio venne pronunciata nel 2005), quando non vi era alcuna norma analoga all'attuale art. 118 cod. ass.;

-) in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere *ipso facto* quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso.

### 3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

#### P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna [redacted] assicurazioni s.p.a. alla rifusione in favore di [redacted] [redacted] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.118, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [REDACTED] Assicurazioni s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 febbraio 2018.

Il Presidente

*(Uliana Armano)*

